Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Convenzione tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato "Dipartimento", con sede in Roma presso il Palazzo del Viminale, per il quale agisce il Prefetto Francesco Paolo TRONCA, nella sua qualità di Capo Dipartimento,

E

L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale con sede in Roma - Via Sorianello, 1, di seguito denominata "Associazione", nella persona del suo legale rappresentante Cav. Gianni ANDREANELLI,

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e, in particolare, l'art. 33, comma 1, che prevede che il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della «Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale», associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo;

CONSIDERATO che l'art. 33 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, al comma 2, autorizza la stipula di convenzioni con l'Associazione senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

RITENUTO che la stipula di apposite convenzioni rappresenta un punto di partenza per rafforzare il modello associativo della partecipazione, dei diritti e dei doveri, nella più ampia autonomia operativa dell'Associazione;

PREMESSO CHE

il Corpo Nazionale è la struttura preposta per legge all'organizzazione del soccorso tecnico urgente in campo nazionale, nonché alla gestione delle emergenze con l'impiego ed il coordinamento delle proprie strutture periferiche;

il Corpo Nazionale provvede, tramite le sue unità operative, ad assicurare ed organizzare, nella fase del primo soccorso, i bisogni della popolazione colpita da eventi calamitosi con l'utilizzo di attrezzature e di materiali che compongono le Colonne Mobili Regionali di cui ne dispone al bisogno la loro dislocazione, nonché promuove le attività e gli eventi finalizzati alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza;

lo Statuto dell'Associazione, approvato in data 22 aprile 2005, prevede, nelle proprie finalità, la possibilità di stipulare convenzioni e che gli associati agiscono in forma volontaria e dispongono della professionalità necessaria in quanto già appartenenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

per le parti è conveniente formalizzare un concreto rapporto di collaborazione che consenta di consolidare le relazioni nell'ambito delle attività istituzionali del Dipartimento e nel contempo aprire una nuova fase progettuale per lo sviluppo di nuove strategie di collaborazione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo tra il Dipartimento e l'Associazione si configura come atto di collaborazione, senza nuovi e maggiori oneri per lo Stato, nelle attività istituzionali del Corpo e in quelle statutarie dell'Associazione.

Tra le predette attività di collaborazione, è prevista la partecipazione del personale volontario dell'Associazione, in particolare:

a) in supporto di attività non operative svolte dal personale del Corpo, nella gestione delle strutture logistiche in caso di eventi calamitosi;
b) nelle attività sussidiarie non operative svolte d'intesa con i direttori regionali e interregionale nonché con i comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco, sia all'interno che all'esterno delle rispettive sedi di servizio;
c) per lo svolgimento, d'intesa con i comandanti provinciali, delle attività volte alla promozione della cultura della sicurezza.

La premessa è parte integrante della presente convenzione, che è stipulata conformemente all'art. 33 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 2

Compiti del Dipartimento

Nell'ambito delle attività che costituiscono oggetto della presente convenzione, il Dipartimento ha il compito di:

- individuare, attraverso le proprie strutture tecnico-operative e d'intesa con l'Associazione, i tempi e le modalità per l'eventuale partecipazione del personale volontario dell'Associazione da impiegarsi nelle attività non operative, di supporto tecnico-logistico. Le attivazioni del predetto personale volontario sono comunicate all'Associazione attraverso le Direzioni regionali e interregionale, ovvero attraverso i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco;

- consentire, nei casi previsti dalla presente convenzione e secondo le disponibilità del Corpo, l'uso al personale dell'Associazione delle risorse logistiche e strumentali, strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività disposte dal Corpo, in particolare al personale dell'Associazione inviato per le attività di supporto logistico nelle aree interessate da eventi calamitosi;
- fornire, secondo le disponibilità del Corpo, un indumento da lavoro per garantire la riconoscibilità del personale dell'Associazione;
- sottoporre a visita sanitaria, attraverso i medici del Corpo, senza nuovi e maggiori oneri per le prestazioni sanitarie ritenute necessarie, il personale volontario inviato per le attività di supporto logistico nelle aree interessate da eventi calamitosi, per verificare e attestare le buone condizioni di salute;

Articolo 3

Compiti dell'Associazione

Nell'ambito delle attività che costituiscono oggetto della presente convenzione, l'Associazione, anche attraverso il coinvolgimento delle proprie strutture territoriali, ha il compito di:

- fornire alle strutture del Corpo gli elenchi redatti a livello regionale del personale volontario disponibile ad essere impiegato, a titolo gratuito, nelle attività di supporto nelle aree colpite da calamità;
- garantire, almeno annualmente, gli aggiornamenti degli elenchi stessi;
- organizzare, sulla base delle disposizioni del Dipartimento, le squadre che effettueranno le turnazione e gli avvicendamenti nelle aree o strutture logistiche assegnate, secondo le proprie capacità individuali ed i loro tempi di mobilitazione;
- individuare per ogni gruppo un referente con il compito di coordinarne l'attività e verificare l'uso corretto di eventuali strumenti tecnici messi a disposizione dal Dipartimento, segnalando ai responsabili del Corpo presenti sul posto, qualsiasi necessità o problema che dovesse emergere, assicurando la partecipazione, il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione nelle attività svolte dal personale volontario dell'Associazione;
- provvedere ad assicurare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il personale volontario contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività svolta, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- provvedere affinché i volontari appartenenti all'Associazione, impiegati nelle aree o strutture logistiche assegnate, rispettino la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- assicurare che il personale impiegato nelle attività in parola sia in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- individuare gli associati disponibili a partecipare alle attività di supporto per le calamità;
- assicurare ai Comandi provinciali, in caso di emergenze derivanti da calamità, ogni utile collaborazione attraverso le proprie Sezioni territoriali per le eventuali attività sussidiarie che dovessero rendersi necessarie all'interno dei Comandi stessi.

Articolo 4

Disposizioni finali

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fatta salva la facoltà delle parti di richiedere per iscritto eventuali modifiche o la recessione.

La presente convenzione viene portata a conoscenza di tutte le strutture centrali e periferiche del Dipartimento e di quelle dell'Associazione.

Cortina d'Ampezzo, li 10/09/2010

Il Capo Dipartimento
(Prefetto Francesco Paolo TRONCA)

Il Presidente dell'Associazione
(Gianni ANDREANELLI)